



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

# **PROPOSTA DI LEGGE**

## **N. 203 del 22 aprile 2025**

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

**TIERO**

---

***MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 1997 N. 13 “CONSORZI  
PER LE AREE ED I NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE”***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: XI – IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

XI Commissione  
consiliare permanente  
**Il Presidente**

**Al presidente del Consiglio regionale**

**Antonello Aurigemma**

**PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE:**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 1997 N. 13 “CONSORZI  
PER LE AREE ED I NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE”**

**di iniziativa del Consigliere:**

**Enrico Tiero**

Firmato digitalmente da:  
Enrico Tiero  
Data: 22/04/2025 12:09:25



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

XI Commissione  
consiliare permanente  
**Il Presidente**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 13/1997 come è noto disciplina l'assetto, le funzioni e la gestione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.

Nel quadro delle previsioni della programmazione generale e di settore della Regione, i consorzi promuovono, nell'ambito delle aree degli agglomerati industriali, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive.

Con la modifica all'attuale normativa si vuole permettere lo sviluppo del commercio al dettaglio, venendo incontro a diverse istanze provenienti dalle attività produttive del territorio.

C'è soprattutto l'esigenza di attualizzare la normativa e renderla più moderna e funzionale alle richieste del mondo imprenditoriale ed in particolare si mira ad innalzare la capacità competitiva e l'attrattività delle aree industriali e delle stesse imprese. Nello specifico si ritiene utile per non dire necessario agevolare la possibilità di aprire esercizi di vicinato.

Con questa proposta di modifica della l.r. 13/1997, s'interviene sull'art.5 (Funzione dei Consorzi) inserendo il comma g ter, con il quale si afferma che i consorzi, in via esclusiva, nell'ambito delle aree territoriali di competenza, provvedono in particolare: ad autorizzare, nell'ambito degli insediamenti produttivi, l'utilizzo di spazi da destinare a spaccio aziendale e/o vendita diretta dei beni merceologici, funzionalmente integrati e formalmente connessi con l'attività svolta, nei limiti di superficie dell'esercizio di vicinato. Essi costituiranno, quale pertinenza inscindibile del complesso produttivo, quota parte della superficie utile totale consentita e non potranno essere oggetto di Permesso di costruire separato né successivamente frazionabile da quello relativo all'attività produttiva (art.1);

Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si trattano di modifiche meramente ordinamentali (art.2).



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

XI Commissione  
consiliare permanente  
**Il Presidente**

## **Art. 1**

### **Modifica dell'art.5 della l.r. 13/1997 (Funzione dei Consorzi)**

1. All'articolo 5 della l.r. 13/1997, viene aggiunto il seguente comma:  
g ter) ad autorizzare, nell'ambito degli insediamenti produttivi, l'utilizzo di spazi da destinare a spaccio aziendale e/o vendita diretta dei beni merceologici, funzionalmente integrati e formalmente connessi con l'attività svolta, nei limiti di superficie dell'esercizio di vicinato. Essi costituiranno, quale pertinenza inscindibile del complesso produttivo, quota parte della superficie utile totale consentita e non potranno essere oggetto di Permesso di costruire separato né successivamente frazionabile da quello relativo all'attività produttiva.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

XI Commissione  
consiliare permanente  
**Il Presidente**

## **Art.2**

### **(Clausola di non onerosità)**

“Dall’attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si trattano di modifiche meramente ordinamentali”.

Firmato digitalmente da:  
Enrico Tiero  
Data: 22/04/2025 12:09:26